

-----STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE-----

-----TITOLO I-----

(Denominazione - sede - fini ed attività istituzionali -
durata)-----

Articolo 1 - costituzione e denominazione-----

E' costituita un'Associazione senza scopo di lucro, con
finalità culturali e sociali denominata -----

-----"*Genitori Generazione Erasmus*"-----

-----20 marzo 2016-----

-----"*Uniti perché non accada mai più*"-----

L'associazione potrà utilizzare anche la sola denominazione
abbreviata "Genitori Generazione Erasmus"-----

Articolo 2 - sede ed altri punti operativi associativi-----

L'Associazione ha sede legale in Genova.-----

E' facoltà del Consiglio Direttivo di cui al successivo articolo
18 disporre il trasferimento della sede associativa in altro
luogo dello stesso Comune, ovvero, al fine di perseguire in
maniera più efficace gli scopi associativi, istituire sedi
secondarie, succursali, uffici, rappresentanze, altri punti
operativi associativi, in altre sedi su tutto il territorio
nazionale ed europeo.-----

Articolo 3 - fini ed attività istituzionali-----

L'Associazione, costituita dai familiari delle studentesse
italiane decedute il 20 marzo 2016 in Freginals (Catalogna,
Spagna) durante un viaggio organizzato nell'ambito delle
attività collegate al progetto universitario Erasmus, ha lo
scopo di promuovere, a livello nazionale ed europeo:-----

- L'assunzione di provvedimenti regolamentari e
legislativi idonei a garantire la sicurezza stradale.-----
- L'assunzione di provvedimenti normativi rivolti a
garantire livelli uniformi e adeguati di risarcimento e
copertura assicurativa ai giovani che viaggiano in
Europa per motivi di istruzione e formazione; da
intendersi quest'ultima nell'accezione più lata del



termine e quindi idonea a ricomprendere attività culturali, di svago e sportive.-----

- Una cultura della prevenzione di pericoli, danni e rischi nel settore dei viaggi effettuati per i motivi di cui sopra.-----

Tali scopi vengono perseguiti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, attraverso le seguenti attività:-----

- realizzare mediante un approccio multidisciplinare studi e progetti a contenuto giuridico, tecnico, economico e statistico che possano costituire la base per la promozione di disegni di legge aventi ad oggetto la sicurezza stradale e dei viaggi di istruzione e formazione.-----
Tali attività potranno essere svolte anche, ma non solo, direttamente attraverso la collaborazione dei soci o dei membri del Comitato Scientifico di cui al successivo art. 25 o attraverso l'affidamento di specifici incarichi professionali e/o di studio.-----
- ideare, organizzare, promuovere o sponsorizzare manifestazioni ed eventi culturali, congressi, convegni, seminari di studio, iniziative formative, e quant'altro possa essere ritenuto idoneo per il perseguimento dei fini associativi, compresa l'istituzione di premi di laurea e borse di studio.-----
- realizzare direttamente o promuovere la pubblicazione di studi e ricerche sotto forma di monografie, saggi o articoli e altre tipologie editoriali, anche audiovisive, o mediante mezzi di comunicazione elettronici.-----

Articolo 4- attività connesse.-----

L'Associazione potrà svolgere le seguenti attività diverse in quanto connesse a quelle di cui al precedente art. 3:-----

- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà od in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici e Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi associativi;-----
- amministrare e gestire i beni di cui sia locatrice, comodataria o comunque posseduti;-----

- stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività connesse e strumentali al perseguimento degli scopi di cui all'art. 3;-----
- partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'Associazione medesima; l'Associazione può, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;-----
- svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere;-----
- svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali, ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo - al pari di quelle sopra indicate a titolo meramente esemplificativo e non vincolante - per la realizzazione delle finalità dell'Associazione o per l'incremento del patrimonio da destinarsi ai predetti fini.-----

Articolo 5 - durata-----

La durata dell'Associazione è fissata al 31 dicembre 2030. Sarà facoltà dell'Associazione, attraverso deliberazione dell'assemblea straordinaria, disporre la continuazione dell'attività. L'Associazione potrà essere sciolta, in base a deliberazione dell'assemblea degli associati, una volta raggiunto lo scopo.-----


TITOLO II-----

Associati-----

(Requisiti ammissione - diritti e doveri - perdita qualità di associato)-----

Articolo 6 - requisiti e categorie di associati-----

Il numero degli associati è illimitato. Possono far parte dell'Associazione le persone sia fisiche sia giuridiche, ivi compresi enti, associazioni, fondazioni, scuole, altre diverse aggregazioni sociali, che per loro intenti ed attività praticate siano interessate alla realizzazione degli scopi dell'Associazione stessa e che si impegnino fattivamente in essa.-----



Gli associati sono distinti in tre categorie: -----

1. Fondatori
2. Sostenitori
3. Ordinari

Sono associati Fondatori i genitori ed i familiari delle ragazze vittime dell'incidente in Spagna, Freginals, il 20 marzo 2016, sia italiane che estere. Tale qualifica è loro riservata anche qualora essi aderiscano all'Associazione successivamente alla sua costituzione.-----

Sono associati Sostenitori coloro i quali intendano perseguire gli scopi associativi, dedicando maggiori risorse economico finanziarie e/o personali. -----

Sono associati Ordinari coloro i quali aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza, impegnandosi a versare la quota di associazione annuale.-----

La divisione degli associati nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli aderenti all'Associazione in merito ai loro diritti nei confronti della medesima.-----

Articolo 7 - ammissione degli associati-----

L'ammissione degli associati avviene in seguito a domanda scritta al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di dividerne le finalità e di accettarne senza riserve le norme statutarie e regolamentari. L'adesione all'Associazione comporta il diritto di voto nell'assemblea, in relazione ad ogni argomento ivi inclusi l'approvazione e le modificazioni dello statuto, la nomina degli organi dell'Associazione e il suo scioglimento.-----

Articolo 8 - diritti e doveri degli associati-----

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, tuttavia impegna gli aderenti alle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi secondo le competenze statutarie. Tutti gli associati hanno diritto di partecipare alle assemblee associative, siano esse ordinarie ovvero straordinarie, purché in regola con i versamenti delle quote sociali. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto. Le quote sociali o i contributi associativi non sono trasmissibili e non sono rivalutabili.-----

Articolo 9 - perdita della qualità di associato-----

La qualifica di associato può venire meno per i seguenti motivi:-----

1. per dimissioni, da comunicarsi per iscritto e con un preavviso di almeno tre mesi;-----
2. per decadenza e cioè per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;-----
3. per inadempienza nel pagamento delle quote associative;
4. per esclusione deliberata dall'Assemblea per gravi motivi, in particolare in caso di comportamenti non conformi alle finalità ed allo spirito dell'Associazione;-----
5. Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:-----

1. Estinzione a qualsiasi titolo dovuta

2. Apertura di procedure di liquidazione-----

3. Fallimento e/o apertura di procedure prefallimentari e/o sostitutive della dichiarazioni di fallimento. -----

L'associato uscente non ha diritto alla restituzione della quota né al rimborso dei contributi supplementari.-----

TITOLO III-----

(Patrimonio ed entrate associative - esercizio economico finanziario)-----

Articolo 10 - patrimonio dell'associazione-----

Il patrimonio della Associazione è composto:-----

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro indicati nell'atto costitutivo;-----
- dai beni mobili o immobili che perverranno a qualsiasi titolo alla Associazione, ivi incluse eventuali donazioni;-----
- dalle elargizioni fatte da Enti Pubblici, Privati anche di natura societaria, nonché persone fisiche, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;-----
- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio Direttivo, può essere destinata ad incrementare il patrimonio;-----
- da contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici.-----



Art. 11- fondo annuale di gestione

Il fondo di gestione della Associazione, constatato all'inizio di ogni anno dal Consiglio Direttivo, è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Associazione medesima;
- dalle quote associative annuali
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali altri contributi o finanziamenti attribuiti dallo Stato, da Enti Territoriali, enti pubblici o privati anche di natura societaria, nazionali ed internazionali nonché persone fisiche, che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione;
- dagli introiti delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite, le risorse della Associazione e gli avanzi di gestione saranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali della Associazione e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 12 - esercizio economico e finanziario

L'esercizio economico finanziario inizia con il primo gennaio e termina con il 31 dicembre di ciascun anno. Per il primo anno esso avrà inizio al momento della costituzione, restando invariato il termine finale. Per ogni esercizio sociale, entro tre mesi dalla data di chiusura dell'esercizio stesso, il Tesoriere di cui al successivo articolo 13, predisponde sia un rendiconto preventivo sia un rendiconto consuntivo, accompagnati dalla relazione consuntivo-programmatica sulla gestione. I rendiconti devono rappresentare con chiarezza e fedeltà la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione distinguendo le attività istituzionali da quelle direttamente connesse.

I rendiconti devono essere trasmessi entro sette giorni dalla loro redazione al Revisore dei Conti di cui al successivo articolo 13, il quale, nel termine massimo di 15 giorni, esprime le proprie osservazioni in una relazione da allegarsi agli stessi.

I rendiconti devono essere approvati dal Consiglio Direttivo, entro il quarto mese dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce, e devono rimanere depositati presso la sede sociale, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura almeno otto giorni prima dell'adunanza assembleare. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

TITOLO IV
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

(assemblea e consiglio direttivo - presidente e vicepresidente segretario - tesoriere - revisore dei conti - libri dell'associazione)

Articolo 13 - organi dell'associazione

Gli organi dell'associazione sono:

- a) Assemblea degli Associati;
- b) Presidente;
- c) Consiglio Direttivo;
- d) Revisore dei Conti;
- e) Comitato scientifico

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima trasparenza e libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

L'assunzione delle cariche all'interno dei suddetti organi avverrà a titolo gratuito, senza alcun diritto a compenso.

Capo I.

L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI.


Articolo 14 - P'assemblea

Tutti gli associati hanno diritto di partecipare all'assemblea sociale sia ordinaria sia straordinaria.

L'assemblea straordinaria è convocata per le modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto. Delibera inoltre sulla eventuale proroga della durata, sullo scioglimento e sulle modalità di liquidazione dell'Associazione, nonché sull'eventuale e successiva richiesta di riconoscimento nazionale.

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno e non oltre il 15 giugno per l'approvazione dei rendiconti di cui al precedente articolo 12. Inoltre essa:

1. delibera gli indirizzi generali e strategici



dell'Associazione;-----

2. provvede alla nomina del Consiglio Direttivo e del Revisore dei conti -----
3. delibera sulla destinazione degli eventuali avanzi della gestione, nonché di fondi, riserve o capitale, in conformità alle disposizioni di legge ed al presente statuto;-----
4. delibera su ogni eventuale altra materia che sia portata alla sua attenzione dal Consiglio Direttivo.-----
5. delibera in ordine alla eventuale richiesta di riconoscimento nazionale.-----

Al fine di consentire immediata operatività all'Associazione, le nomine di cui al punto 2 che precede sono effettuate dai soci Fondatori all'atto della costituzione---

Articolo 15 - convocazione dell'assemblea-----

L'Assemblea viene convocata dal Consiglio Direttivo in via autonoma, o su richiesta di almeno un decimo degli associati.

Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate con almeno 8 (otto) giorni di anticipo a mezzo comunicazione via posta, fax o telematica, con modalità tale da tracciare l'avvenuto recapito. Gli avvisi devono sempre prevedere il giorno e l'ora della prima e della seconda convocazione e contenere l'Ordine del Giorno.-----

Articolo 16 - costituzione e deliberazione dell'assemblea---

L'assemblea sia ordinaria sia straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati.-----

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza temporanea ovvero di impedimento temporaneo, dal Vicepresidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo.-----

E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro associato che non sia amministratore, revisore ovvero dipendente dell'Associazione; è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a cinque. I verbali delle assemblee sono redatti in forma scritta, registrata o in

qualsiasi mezzo audiovisivo che ne permetta la visione integrale e la successiva trascrizione a cura dal Segretario scelto dall'Assemblea tra i presenti. -----

Le assemblee sia ordinarie sia straordinarie deliberano con le maggioranze previste dall'articolo 21 codice civile. -----

Articolo 17 - forma di votazione dell'Assemblea-----

Devono ritenersi ammissibili i voti per corrispondenza telematica. A detto fine gli associati saranno tenuti ad esprimere il loro voto inviando una mail all'indirizzo di posta elettronica dell'associazione, o ad altro indirizzo alla stessa facente capo qualora indicato nella convocazione, entro le ore 24,00 del giorno in cui si tiene l'assemblea. -----

Per favorire la formazione di un dibattito assembleare funzionale all'espressione consapevole del voto, a partire dal giorno di spedizione della convocazione assembleare, sul sito del quale l'Associazione si doterà, sarà aperta una sezione nella quale verranno pubblicati gli interventi degli associati in relazione all'ordine del giorno stesso.-----


-----Capo II-----

-----IL CONSIGLIO DIRETTIVO-----

Articolo 18 - composizione e durata del Consiglio Direttivo-----

Il Consiglio Direttivo è composto da quattro a sette membri, eletti fra gli associati dall'Assemblea ordinaria. Gli stessi membri eleggono tra di loro il Presidente ed il Vice Presidente che sostituisce il Presidente, in caso di sua assenza temporanea ovvero di impedimento temporaneo, con tutti i poteri e diritti del medesimo, nonché il Segretario ed il Tesoriere. Le funzioni di Segretario o Tesoriere potranno in eventualità essere cumulate con quelle di Presidente o Vicepresidente. I Consiglieri durano in carica tre anni e possono essere riconfermati al termine del loro mandato. In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un componente del Consiglio Direttivo, i Consiglieri rimasti in carica procederanno alla sua sostituzione per cooptazione; quest'ultimo durerà in carica per il restante periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere cessato. I Consiglieri che risulteranno assenti ingiustificati per oltre tre riunioni saranno considerati dimissionari.-----

Qualora la maggioranza dei Consiglieri venga meno, il Consiglio Direttivo decade ed occorre procedere alla sua integrale rielezione.-----



Articolo 19 - compiti del Consiglio Direttivo-----

Il Consiglio Direttivo, che riunisce tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ha il compito di dirigere l'Associazione in conformità alle disposizioni statutarie. In particolare, deve:-----

1. determinare sull'osservanza dello statuto e di ogni disposizione emanata dagli organi dell'Associazione;-----
2. deliberare annualmente la quota di partecipazione minima da effettuarsi all'atto dell'adesione all'Associazione e le quote annuali associative, differenziandole in misura decrescente tra le tre categorie di associati di cui al precedente articolo 6.-----
3. ratificare le ammissioni di nuovi associati in occasione della prima riunione utile del Consiglio e proporre all'Assemblea la revoca degli stessi;---
4. approvare i rendiconti consuntivi e preventivi da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria entro il 15 giugno di ciascun anno e l'unita relazione consuntivo-programmatica;-----
5. elaborare e modificare ogni eventuale regolamento associativo che verrà sottoposto all'assemblea degli associati per l'approvazione; nelle more di detta approvazione, l'eventuale regolamento formato e/o modificato avrà piena efficacia sia interna sia esterna all'Associazione;-
6. convocare l'assemblea degli associati;
7. aprire eventuali nuove unità operative dell'Associazione determinandone le funzioni e disciplinandone l'attività;-----
8. procedere all'attivazione e definizione di ogni forma di collaborazione con terzi soggetti, imprese, lavoratori subordinati e/o autonomi, determinandone ambiti, modalità esecutive e relative retribuzioni e/o compensi;-----
9. nominare i membri del Comitato scientifico.

Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o commissioni di studio, nominate dal Consiglio stesso, composte eventualmente, in ragione delle particolari materie

da trattare ed in qualità di esperti, anche da non associati.-----


Articolo 20 - riunioni del Consiglio Direttivo-----

Il Consiglio Direttivo si riunisce, nella sede dell'Associazione o in altra ritenuta idonea almeno una volta al semestre ed ogni altra volta su richiesta del Presidente ovvero di due suoi componenti. Le riunioni devono essere convocate con un preavviso di almeno cinque giorni tramite raccomandata, fax o per comunicazione telematica, inviata a tutti i componenti del Consiglio Direttivo e al Revisore dei Conti e sono presiedute dal Presidente o in sua assenza temporanea dal Vicepresidente. In caso di urgenza il preavviso può essere di almeno due giorni. Il Consiglio si costituisce regolarmente qualora siano presenti la metà più uno dei consiglieri in carica. Per le deliberazioni attinenti l'ordinaria amministrazione occorre raggiungere la maggioranza semplice dei presenti, espressa per alzata di mano; mentre, per le deliberazioni di straordinaria amministrazione è necessario il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica. In caso di parità prevale il voto del Presidente.-----

E' ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Consiglio Direttivo di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento telefonico o audiovisivo (video o teleconferenza). In tal caso, tutti i partecipanti debbono poter essere identificati e debbono essere, comunque, assicurate a ciascuno dei partecipanti la possibilità di intervenire ed esprimere il proprio avviso in tempo reale, nonché la ricezione, trasmissione e visione della documentazione non conosciuta in precedenza. Deve essere, altresì, assicurata la contestualità dell'esame, degli interventi e delle deliberazioni.-----

Articolo 21 - compiti del Presidente e del Vice Presidente--

Il Presidente rappresenta l'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. Ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali, convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, sovrintende all'attuazione delle rispettive delibere assunte dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, firma gli atti sociali che impegnano l'Associazione, può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente con disposizione scritta. In caso di suo impedimento temporaneo ovvero di sua assenza temporanea può essere sostituito dal Vicepresidente con eguali diritti ed eguali prerogative. Il Presidente dura in carica tre anni ed in caso di sue dimissioni, sarà sostituito dal Vicepresidente sino alla nomina del nuovo

A handwritten signature in black ink is written over a circular notary stamp. The stamp contains the text "NOTAIO" and "1980" around its perimeter.

Presidente fra i consiglieri in carica.-----

Articolo 22 - il Segretario-----

Il Segretario coadiuva il Presidente dell'Associazione ed il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendono necessarie ed opportune per il funzionamento dell'amministrazione associativa; ha altresì la funzione di redigere i verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e di curare la tenuta del libro verbali delle assemblee e del Consiglio Direttivo ed il libro degli aderenti all'Associazione.-----

Articolo 23 - il Tesoriere-----

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il rendiconto preventivo e consuntivo.-----

-----**Capo III.**-----

-----**IL REVISORE DEI CONTI**-----

Articolo 24 - Elezione e le attribuzioni-----

Il Revisore dei conti è eletto dall'Assemblea degli associati e dura in carica tre anni, salvo revoca per giusta causa. Il suo incarico è incompatibile con la carica di consigliere e con la qualifica di associato.-----

Il membro nominato deve essere iscritto nel Registro dei revisori contabili.-----

Il Revisore dei conti ha il compito di controllare l'amministrazione e la contabilità associativa ed è rieleggibile al termine del suo mandato. Predispone una relazione tecnica di controllo da sottoporre all'assemblea degli associati sul rendiconto consuntivo e preventivo e, più in generale, sulla regolarità della gestione associativa. Il Revisore dei conti partecipa di diritto alle adunanze dell'Assemblea e, senza diritto di voto, ma con facoltà di parola, a quelle del Consiglio Direttivo.-----

L'Associazione, con delibera dell'assemblea ordinaria, può elevare il numero dei componenti dell'organo a tre, con esclusione del due, volendosi mantenere la disparità del numero.-----

-----**Capo IV.**-----

-----**IL COMITATO SCIENTIFICO**-----

Articolo 25- caratteristiche e funzioni-----

Il Comitato Scientifico è organo consultivo e di garanzia dell'Associazione ed è composto da un numero di membri variabile da 5 a 15, scelti e nominati dal Consiglio Direttivo tra persone italiane o straniere particolarmente qualificate e di riconosciuto prestigio nel campo delle materie d'interesse dell'Associazione.-----
Il Comitato Scientifico svolge attività di consulenza e collabora con il Consiglio Direttivo, su richiesta dello stesso, nella definizione dei contenuti dei programmi e delle attività dell'Associazione.-----
I membri del Comitato Scientifico restano in carica sino alla scadenza del Consiglio che li ha nominati. Sono rieleggibili. -----
L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.-----
Il Comitato Scientifico si riunisce su convocazione del Presidente quando ritenuto opportuno. Alle riunioni del Comitato Scientifico partecipano il Presidente dell'Associazione o un suo delegato ed il Segretario, ove richiesti.-----
I verbali delle riunioni del Comitato sono raccolti a cura del Segretario in apposito libro. -----

Articolo 26 – documentazione dell'attività degli organi associativi-----

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo ed il libro degli associati (aderenti).-----


I libri dell'Associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza; le copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.-----

TITOLO V-----

SCIoglimento - REGOLAMENTI INTERNI -
NORME DI RINVIO-----

Articolo 27 - scioglimento dell'associazione-----

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea degli associati, appositamente convocata in sessione straordinaria con un preavviso non inferiore a venti giorni, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati; in tal caso l'assemblea nominerà un liquidatore, anche eventualmente non associato, stabilendone i poteri al fine di:-----



- far fronte ad ogni impegno residuo, con persone fisiche e/o giuridiche, ovvero altri Enti, comunque assunto dall'associazione fino dal suo primo momento di costituzione;-----
- devolvere il patrimonio associativo residuo ad altre associazioni o enti, privati o pubblici, senza scopo di lucro. -----

Articolo 28 - Rinvio alle norme di legge in materia di enti associativi-----

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano in materia di associazioni.

Firmato:-----
 PAOLO BONELLO -----
 ANNA BARBERIS-----
 GIUSEPPE SCARASCIA MUGNOZZA-----
 MARIA TERESA COSTANZA-----
 ALESSANDRO SARACINO-----
 ANTONIETTA PETTORRUSO-----
 ELIGIO VALENT-----
 BEDIN ANNA-----
 MAESTRINI GABRIELE-----
 ROBERTA MURGIA-----
 ANDREA FUSARO NOTAIO-----

COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE
 Genova, li 3 Agosto 2016